COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0493 DEL 03/08/2018

L'anno 2018, il giorno tre del mese di agosto, alle ore 11.20 presso la sede di Palazzo Moroni si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	GIORDANI SERGIO	Sindaco	P	
2	LORENZONI ARTURO	Vice Sindaco	P	
3	PIVA CRISTINA	Assessore	P	
4	COLASIO ANDREA	Assessore	P	
5	BONAVINA DIEGO	Assessore	P	
6	BENCIOLINI FRANCESCA	Assessore	P	
7	MICALIZZI ANDREA	Assessore	P	
8	NALIN MARTA	Assessore		A
9	GALLANI CHIARA	Assessore		A
10	BRESSA ANTONIO	Assessore	P	

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell'Assessore alle Risorse Umane Francesca Benciolini, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto comunale;

VISTI:
- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli Enti disciplinino, con propri Regolamenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in conformità allo Statuto;
- l'art. 48 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che è competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i criteri in materia di ordinamento degli uffici stabiliti dal Consiglio Comunale all'art. 61 dello Statuto, il quale, al comma 2, prevede che "l'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata ai princìpi della partecipazione e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire, secondo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità gestionali, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente";

CONSIDERATO che il reclutamento del personale negli enti locali è disciplinato dalle seguenti fonti primarie:
- gli articoli 51 e 97 della Costituzione;
- il D. Lgs. 165/2001;

VISTO in particolare l'art. 30 del d. lgs. 165/2001 che disciplina la mobilità volontaria tra enti pubblici;

PREMESSO che il Regolamento per la mobilità del personale a tempo indeterminato è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 931 del 23 dicembre 2008, ed aggiornato con deliberazioni n. 203 del 26 aprile 2016 e n. 104 del 20 marzo 2018;

RITENUTO OPPORTUNO modificare il suddetto regolamento per quanto attiene alle seguenti discipline:

1) NULLA OSTA DELL'ENTE DI APPARTENENZA (art. 2, comma 3)
   Tra i requisiti di validità delle domande di mobilità in entrata, l'art. 2, comma 3, del regolamento prevede, a pena di esclusione, la presentazione del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Ente di appartenenza o, in mancanza, di una dichiarazione preventiva di disponibilità alla concessione del nulla osta. Si ritiene opportuno prevedere che tale requisito non sia da ritenersi obbligatorio, se non quando richiesto dal bando a pena di esclusione per comprovate ragioni di celerità nell'espletamento della procedura e nella copertura dei posti previsti per le seguenti motivazioni:
   - il nulla osta rilasciato in modo preventivo non è vincolante per l'ente di appartenenza del candidato e non garantisce il buon esito del trasferimento, dato che a distanza di tempo potrebbe non essere confermato, anche in ragione di mutate esigenze e condizioni organizzative dell'ente stesso;
   - ciò che realmente rileva è che il consenso delle parti coinvolte (ente cedente, ente cessionario e dipendente trasferito) sia attuale nel momento in cui la procedura si conclude o nel successivo momento in cui la graduatoria viene scorsa; ciò può avvenire diverso tempo dopo il termine di presentazione delle domande di partecipazione;
   - la richiesta del nulla osta preventivo, anche se sotto forma di dichiarazione di disponibilità al rilascio, riduce indubbiamente il numero dei potenziali partecipanti alla procedura, che invece è opportuno incrementare al fine di raggiungere il migliore esito possibile nella selezione del candidato più adeguato al ruolo.

2) ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA' IN ENTRATA (art. 2, comma 5)
   E' opportuno prevedere, quale requisito di partecipazione alle procedure di mobilità in entrata, l'assenza di contenziosi in materia di inquadramento professionale tra candidato e attuale datore di lavoro.

3) PROFILI PROFESSIONALI NON PREVISTI (art. 2, comma 7)
   Attualmente è prevista l'esclusione dei candidati i cui profili professionali non sono previsti nella dotazione organica del Comune di Padova. E' opportuno eliminare questa previsione per le seguenti considerazioni:
   - la disciplina vigente sulla mobilità volontaria non impone il mantenimento del profilo professionale nell'ente cessionario;
   - la definizione dei profili professionali non è determinata da fonti normative o contrattuali esterne a ciascun ente, ed è lasciata all'autonomia regolamentare degli enti, nei limiti dei vincoli e delle mansioni previste dai contratti collettivi e dalle leggi sul lavoro pubblico;
   - di conseguenza, non esiste una nomenclatura comune dei profili professionali, né all'interno del comparto, né tantomeno, tra comparti diversi;
   - l'art. 2, comma 5, del regolamento comunale non prevede che la coincidenza di profilo sia requisito indispensabile per la mobilità volontaria in ingresso; tale articolo ammette infatti anche i candidati con profili equivalenti in base alle mansioni concretamente svolte;
   - si ritiene quindi di non escludere candidati il cui profilo, pur non previsto dall'ordinamento comunale, possa essere considerato in concreto equivalente al profilo da coprire;
   - è opportuno estendere il più possibile la partecipazione alle procedure di mobilità, al fine di raggiungere il miglior esito possibile nella selezione del candidato più adeguato al ruolo;
   - con la nuova disciplina dei fabbisogni di personale di cui al d. lgs. 75/2017, la dotazione organica ha definitivamente perso i caratteri di documento stabile, e va oggi considerata come il mutevole risultato della programmazione dei fabbisogni di personale; è quindi necessario non vincolare le mobilità in ingresso al possesso di profili che la dotazione organica prevede al momento di presentazione delle domande di mobilità.

4) EQUIVALENZA DI PROFILI NELLE MOBILITA' PER INTERSCAMBIO (art. 3, comma 5)
   L'art. 3, comma 5, del regolamento comunale prevede che la mobilità per interscambio

possa avvenire in deroga all'ordine di priorità stabilito dal precedente comma 4. Per l'applicazione di questa deroga, il regolamento richiede la coincidenza tra i profili professionali del dipendente ceduto e del dipendente acquisito.
Per uniformità con la disciplina prevista per la mobilità in ingresso (art. 2, comma 5) - la quale prevede quale requisito per la mobilità in ingresso non la coincidenza di profilo, bensì l'equivalenza in base alle mansioni svolte – si ritiene opportuno estendere anche alla mobilità per interscambio di cui all'art. 3, comma 5, la sufficienza dell'equivalenza tra profili professionali;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse si intendono qui integralmente richiamate;

2. di modificare come segue il Regolamento comunale per la mobilità del personale a tempo indeterminato:

Testo vigente	Testo con modifiche
Art. 2, comma 3, ultimo periodo (Mobilità in entrata) La domanda di partecipazione, deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione di: - dettagliato curriculum vitae, professionale e formativo, debitamente sottoscritto, da cui risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta; - nulla osta al trasferimento dell'Ente di appartenenza o, in mancanza, dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta; - fotocopia di un documento di identità in corso di validità.	Art. 2, comma 3, ultimo periodo (Mobilità in entrata) La domanda di partecipazione, deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione di: - dettagliato curriculum vitae, professionale e formativo, debitamente sottoscritto, da cui risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta; ~~**- nulla osta al trasferimento dell'Ente di appartenenza o, in mancanza, dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta;**~~ - fotocopia di un documento di identità in corso di validità. **Per comprovate ragioni di celerità nell'espletamento della procedura e nella copertura dei posti previsti, il bando di mobilità potrà prevedere la presentazione del nulla osta e/o della dichiarazione preventiva dell'Ente di provenienza di disponibilità alla concessione del medesimo a pena di esclusione.**
Art. 2, comma 5, primo periodo (Mobilità in entrata) 5. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alle mobilità di cui al presente Regolamento i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con collocazione	Art. 2, comma 5, primo periodo (Mobilità in entrata) 5. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alle mobilità di cui al presente Regolamento i lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale) presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 con

nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria equivalente) e con il medesimo profilo professionale, o comunque con altro profilo professionale equivalente per tipologia di mansioni; 2) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 3) non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso; 4) non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.	collocazione nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria equivalente) e con il medesimo profilo professionale, o comunque con altro profilo professionale equivalente per tipologia di mansioni; 2) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 3) non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell'ultimo biennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso; 4) non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; **5) non avere in corso contenziosi con l'ente di appartenenza in materia di inquadramento professionale.**

Art. 2, comma 7 (Mobilità in entrata) 7. Verranno archiviate, previa comunicazione scritta, le domande di trasferimento di personale con profilo professionale non previsto nella dotazione organica del Comune di Padova.	Art. 2, comma 7 (Mobilità in entrata) ~~**7. Verranno archiviate, previa comunicazione scritta, le domande di trasferimento di personale con profilo professionale non previsto nella dotazione organica del Comune di Padova.**~~

Art. 3, comma 5 (Mobilità in uscita) 5. A prescindere da quanto indicato al precedente punto 4, il nulla osta al trasferimento è concesso in presenza di scambio contestuale con lavoratore a tempo indeterminato della stessa pubblica amministrazione di pari profilo professionale e categoria, previo: - consenso dell'altra pubblica amministrazione interessata; - verifica della situazione giuridica del lavoratore cointeressato allo scambio; - contestuale parere favorevole del Capo Settore di destinazione.	Art. 3, comma 5 (Mobilità in uscita) 5. A prescindere da quanto indicato al precedente punto 4, il nulla osta al trasferimento è concesso in presenza di scambio contestuale con lavoratore a tempo indeterminato della stessa pubblica amministrazione di pari categoria **e profilo professionale coincidente o equivalente in base alle mansioni concretamente svolte,** previo: - consenso dell'altra pubblica amministrazione interessata; - verifica della situazione giuridica del lavoratore cointeressato allo scambio; - contestuale parere favorevole del Capo Settore di destinazione.

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU;

4. di dare atto che il competente Capo Settore Risorse Umane provvederà all'esecuzione del presente provvedimento e in particolare alla redazione di un testo coordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

altresì, considerata l'urgenza di dare corso alle procedure di reclutamento previste dal piano assunzionale per l'anno 2018, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

03/08/2018 Il Capo Settore Risorse Umane
Sonia Furlan

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

03/08/2018 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Maria Pia Bergamaschi

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

03/08/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Delibera n. 2018/0493

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 09/08/2018 al 23/08/2018,

è divenuta esecutiva il 20/08/2018 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

p. IL CAPO SETTORE SS.II.

L'Ordinatore d'Archivio P.O.

Valeria Pavone

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 09/08/2018 al 23/08/2018.